



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROVINCIA DI MILANO

20060 - Via Martiri della Liberazione, 11

SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi Demografici

☎ 02 - 95.09.08221

Fax 02 - 95.35.73.07

NOTA INFORMATIVA: CITTADINI STRANIERI CHE SI SPOSANO IN ITALIA. NULLA OSTA AL MATRIMONIO, DOCUMENTO ATTESTANTE LA REGOLARITA' DEL SOGGIORNO NEL TERRITORIO ITALIANO-

Il nulla osta previsto dall'art. 116 del codice civile - che può essere rilasciato dall'autorità consolare straniera in Italia o dall'autorità consolare di quel paese presente in un paese terzo, qualora in Italia questo non abbia rappresentanza diplomatica ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza - deve essere obbligatoriamente presentato dalla straniero che intende contrarre matrimonio in Italia (in alternativa al certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che vi hanno aderito).

Le eventuali condizioni apposte alla dichiarazione che nulla osta al matrimonio rilasciata dalle competenti autorità estere ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice civile, non potranno essere considerate ostantive al matrimonio se contrarie all'ordine pubblico.

Il nulla osta al matrimonio rilasciato per il nubendo straniero dalle proprie autorità non può dirsi sufficiente ai fini dell'effettuazione delle pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio se l'interessato non possiede anche il requisito dell'età previsto dall'art. 84 del codice civile. Mentre nel caso di minore di anni sedici non vi è alcun dubbio sulla assoluta impossibilità di celebrare il matrimonio, in quanto sarebbe in contrasto con l'ordine pubblico, nel caso di chi abbia età compresa tra 16 e 18 anni occorre, oltre al nulla osta, l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 84 del codice civile.

Il nulla osta di cui all'art. 116 del codice civile deve contenere i dati anagrafici dello straniero.

In merito alla validità temporale del nulla osta di cui all'art. 116 del codice civile, considerato che l'art. 41, comma 1, del DPR 445 / 2000 prevede che, qualora non sia disposto diversamente, le certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, e che l'art. 99, comma 2, del codice civile stabilisce che qualora il matrimonio non venga celebrato entro 180 giorni la pubblicazione si considera come non avvenuta, si ritiene che un nulla osta rilasciato da oltre 6 mesi non possa essere accettato ai fini della pubblicazione.

All'Ufficiale dello stato civile italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l'assenza degli impedimenti previsti dagli artt. 84 e seguenti del codice civile.

La legge 94 /2009 all'articolo 1, comma 15, ha integrato l'articolo 116 del codice civile richiedendo allo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica la presentazione all'ufficiale dello stato civile anche di un **documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano**.

Pertanto dall'entrata in vigore della legge sopraccitata, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti (circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno).

I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono:

- ✓ **permesso di soggiorno;**
- ✓ **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;**
- ✓ **carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.**

Per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata **dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera** o dalla **copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso**, ovvero, dalla **copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931** ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del **permesso di soggiorno per lavoro subordinato** dovrà esibire:

- a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
- b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
- c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del **permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare** dovrà esibire:

- a) il visto d'ingresso;
- b) la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;
- c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del **rinnovo del permesso di soggiorno** dovrà esibire:

- a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.

UFFICIO STATO CIVILE